



contenuta nella relazione sottoposta al Consiglio medesimo, secondo la quale il detto aumento avrebbe dovuto riguardare soltanto le nuove operazioni ancora da presentare al Consiglio, a cominciare quindi dalla detta riunione del 11 aprile 1957.

Nel dare applicazione a quanto come sopra stabilito, si è rivolta particolare attenzione - tra le operazioni di scatto in precedenza deliberate ed ancora non interamente eseguite - a quelle che prevedono la facoltà, per l'Istituto, di applicare, in qualsiasi momento dello sviluppo delle operazioni stesse le "condizioni vigenti" presso l'Istituto stesso, con possibilità, quindi, di una revisione del tasso.

Pur trattandosi, infatti, di finanziamenti deliberati in epoca anteriore alla suddetta revisione dei tassi, non si è potuta trascurare l'esistenza di tale patto, ampiamente e formalmente accettato dagli Enti e Imprese cedenti, secondo il quale le condizioni delle singole operazioni avrebbero potuto, in qualsiasi momento, allinearsi a nuovi diversi orientamenti dell'Istituto in materia.

Ed è per ciò che si è ritenuto di dover